

Allegato alla Determinazione n.119/2024 – Sub. B- Capitolato

CAPITOLATO PER AFFITTO DI AREA

SITA IN LOC. SAN BARTOLOMEO – FRAZ. PANTALLA DI TODI (PG)

DA DESTINARE AD ATTIVITA' ESTRATTIVA

Art. 1. OGGETTO

Art. 2. UBICAZIONE, ESTENSIONE E RIFERIMENTI CATASTALI

Art. 3. DESTINAZIONE URBANISTICA

Art. 4. DURATA E DECORRENZA DELL'AFFITTO - PROROGHE

Art. 5. REQUISITI

Art. 6. AVVALIMENTO

Art. 7. CANONE E MODI DI PAGAMENTO – ACQUISIZIONE DI MATERIALE DA PARTE DEL CONCEDENTE

Art. 8. SUPERFICIE ESCAVABILE

Art. 9. ASPETTI AUTORIZZATIVI E PIANO DI COLTIVAZIONE

Art. 10. CONTROLLO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DA PARTE DELL'ENTE CONCEDENTE

Art. 11. RIVALUTAZIONE E REVISIONE DEL CANONE

Art. 12. APERTURA E UTILIZZO DELLE STRADE INTERNE ALL'AREA DI CAVA

Art. 13. TUTELA IGIENICO-SANITARIA E SICUREZZA

Art. 14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAFFITTO

Art. 15. SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DI ATTI PROCEDURA DI GARA

Art. 16. SUBENTRO

Art. 17. ARBITRATO

Art. 18. SPESE E ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Art. 19. CAUZIONE PROVVISORIA E POLIZZA FIDEJUSSORIA

Art. 20. CLAUSOLA DI RISOLUZIONE IN DANNO

Art. 21. ESONERO RESPONSABILITA'

Art. 22. RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

Art. 23. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ALLEGATI:

1. A - ESTRATTO CARTOGRAFICO CATASTALE

2. B - PLANIMETRIA CATASTALE DI DETTAGLIO PERIMETRAZIONE AREA

3. C - CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA

4. D – PIANO DI VIABILITA' DI ACCESSO ALL'AREA

Art. 1. OGGETTO

L'affitto ha per oggetto un'area superficaria meglio identificata, specificata, descritta, localizzata e rappresentata al successivo Art. 2 e nella planimetria allegata al presente capitolato, sita nel Comune di Todi (PG) in Fraz. Pantalla, Voc. San Bartolomeo, da destinarsi ad attività estrattiva di cava, al fine della valorizzazione della eventuale risorsa giacimentologica e del pieno sfruttamento degli eventuali vari litotipi presenti, senza limitazioni (o promesse) di qualità e quantità relativamente al materiale estratto, dietro corresponsione di un canone come meglio specificato negli articoli seguenti e per la durata come specificata all' Art. 5.

Il presente Capitolato è stato approvato in attuazione alla Deliberazione di C.d.A. n. 51 del 23/10/2024 e con Determinazione n. 119 del 08/11/2024.

Art. 2. UBICAZIONE, ESTENSIONE E RIFERIMENTI CATASTALI

Il lotto è individuato sulla proprietà dell'A.P.S.P. "Veralli Cortesi" ubicata in Località San Bartolomeo" in Fraz. Pantalla di Todi (PG).

Il lotto interessa i beni censiti in Catasto Terreni al Foglio n.1 partic. n. 10 e n. 105 (parte) per una superficie complessiva di mq. 150.000; il tutto come individuato nella cartografia di cui all'Allegato A - ESTRATTO CARTOGRAFICO CATASTALE e Allegato B - PLANIMETRIA CATASTALE DI DETTAGLIO PERIMETRAZIONE AREA.

La viabilità di accesso è consentita tramite la S.P. 383 attraverso la strada vicinale di San Bartolomeo e le strade interpoderali ricomprese all'interno della proprietà dell'Ente concedente come da cartografia allegata (allegato D - PIANO DI VIABILITA' DI ACCESSO ALL'AREA).

Art. 3. DESTINAZIONE URBANISTICA

Nel Piano Regolatore Generale Comunale vigente l'area è identificata come risulta dal Certificato di destinazione urbanistica (Allegato C – CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA):

P.R.G. Parte Strutturale: SPAZIO RURALE

Foglio n. Partic. 10 – 105 parte

- ZONA DI INTERESSE AGRICOLO (zona omogenea E) di cui agli artt. 75 e 80 delle N.T.A. parte strutturale VINCOLI:

Foglio n. Partic. 10 – 105 parte

- TUTELA D.LGS. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni (T.U. Codice dei Beni Culturali del paesaggio ai sensi dell'Art. 10 della Legge 137/02) relativamente all.art.142 comma 1 lett. G (Zone Boscate).
- FASCIA DI RISPETTO DI mt. 150 dei corsi d'acqua di cui alla L.431/1985 art. 1 lett. C e D.LGS. 42/2004 e ss.mm.ii Art. 142, comma 1 lett. C
- AREA ESONDABILE – FASCIA A di cui agli art. 38 e 39 delle N.T.A. parte strutturale.

Foglio n. 1 Partic. 105 parte

- AREA ESONDABILE – FASCIA B di cui agli art. 38 e 39 delle N.T.A. parte strutturale

Art. 4. DURATA E DECORRENZA DELL'AFFITTO - PROROGHE

L'affitto decorrerà dalla data di stipula del relativo contratto e cesserà al termine del periodo di validità dell'autorizzazione alla coltivazione da parte dell'Ente competente di cui alla L.R. 2/2000 e ss.mm.ii., comprensivo del periodo dedicato al ripristino dell'area sino al collaudo finale.

Il contratto verrà formalizzato mediante scrittura privata autenticata nella data che verrà indicata dall'Azienda affittuaria concedente e comunque entro il termine massimo di giorni 45 dalla aggiudicazione.

Art. 5. REQUISITI

Per partecipare alla gara le ditte devono possedere i seguenti requisiti:

A) requisiti operatori economici di tipo soggettivo:

- requisiti di ordine generale di cui al d.lgs. 31 Marzo 2023 n. 36 (d'ora innanzi, CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ovvero, in forma abbreviata, C.C.P.) nei limiti e di applicabilità alla procedura in oggetto;

- iscrizione al Registro delle Imprese con oggetto sociale compatibile con l'oggetto dell'affitto di cui al presente bando;

B) requisiti di tipo economico finanziari e tecnico professionali:

- aver esercitato nell'ultimo triennio antecedente la procedura di concessione in affitto, in qualità di soggetto titolare di autorizzazione, attività estrattiva compatibile con la Concessione in affitto, con particolare riferimento ad attività di estrazione di materiale arido;

- fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi non inferiore a: €. 300.000,00;

- attestazione di almeno un istituto di credito relativa alla capacità economica e l'assenza di grave indebitamento dell'impresa.

In caso di raggruppamenti di Imprese o consorzi la documentazione suddetta dovrà essere inerente a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento od al consorzio nel loro complesso.

In relazione ai suddetti requisiti si demanda comunque alla disciplina dell'istituto dell'avvalimento per quanto compatibile con la vigente normativa.

Per partecipare alla gara le ditte devono inoltre possedere i requisiti previsti dalla L. R. n.2/2000 e R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii.

Art. 6. AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 7. CANONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'AFFITTO è a titolo oneroso e comporta il versamento di un corrispettivo costituito da:

A. CANONE ANNUO FISSO PER LA MERA DETENZIONE DELL'AREA DI AFFITTO, determinato in **€. 15.000,00 annui** (diconsi euro quindicimila/00) pari ad €. 1.000,00 ad ettaro.

Dalla data di efficacia del titolo autorizzativo e per tutto il periodo di coltivazione mineraria del terreno affittato, il predetto canone sarà dovuto nella misura ridotta di **€. 5.000,00 annui** (diconsi €. cinquemila/00); Dalla data di completamento della coltivazione mineraria del terreno affittato e sino alla data di riconsegna del medesimo alla Azienda concedente, il canone annuo fisso ritornerà nella misura iniziale di €. 15.000,00.

B. CANONE ANNUO VARIABILE per la coltivazione della cava, che verrà determinato in esito alla gara esperita, sulla base del prezzo minimo stabilito a base d'asta di **1,30 €/mc** (diconsi euro uno/30 al metro_cubo) di materiale arido in qualsiasi forma, qualità e pezzatura estratto nell'anno di riferimento, con un canone annuo minimo comunque garantito – indipendentemente dall'attività estrattiva effettuata e dalla resa della stessa - corrispondente all'estrazione di **1.250 mc (diconsi milleduecentocinquanta metri cubi) di materiale al mese.**

Il canone annuo fisso per la mera detenzione dell'area in affitto di cui al punto A) dovrà essere corrisposto, in via anticipata, alla data di sottoscrizione del contratto di affitto per quanto attiene alla prima annualità di canone, ed alla medesima data negli anni a seguire per quanto attiene ai canoni relativi alle annualità successive, per tutta la durata dell'affitto e fino ad avvenuto collaudo delle opere di ripristino ambientale qualunque sia la resa, la qualità e la quantità di materiale reperito, indipendentemente da periodi di sospensione dell'attività estrattiva o imprevisti di qualsiasi specie, assumendosi l'Aggiudicataria ogni rischio relativo, anche ai sensi dell'art. 1469 C.C.

Il compenso di cui al punto B) dovrà essere corrisposto, in aggiunta a quello fisso, dalla data di efficacia del titolo autorizzativo, entro il 1° marzo di ogni annualità, relativamente all'annualità solare precedente, sulla base della determinazione del quantitativo dichiarato sulla perizia giurata annuale che dovrà essere presentata alla Regione Umbria e all'Ente concedente entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 8. SUPERFICIE ESCAVABILE

L'affittuario potrà esercitare l'attività estrattiva durante l'intero periodo della concessione unicamente nell'ambito delle superficie assegnata così come individuata nella planimetria allegata al presente capitolato

e successivamente materializzata da parte dell'aggiudicatario nei capisaldi da apporre prima dell'inizio dell'attività mineraria.

Art. 9. ASPETTI AUTORIZZATIVI E PIANO DI COLTIVAZIONE

L'affittuario dovrà espletare, in qualità di detentore dell'area in affitto, a suo totale carico, ogni e qualsivoglia attività finalizzata all'ottenimento del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività di coltivazione del terreno affittato nonché presentare all'Organo competente, ai fini della approvazione, il piano di coltivazione con riferimento all'intera durata del contratto e tutta la documentazione prevista dalla della Legge Regionale 3 Gennaio 2000, n.2 e ss.mm.ii. e Regolamento Regionale n.3/2005 e ss.mm.ii.

Tutte le operazioni di coltivazione dovranno rispettare le condizioni e prescrizioni dell'Autorità Amministrativa competente in materia di coltivazione e sfruttamento di cave ed in particolare l'attività estrattiva dovrà essere condotta in conformità con le prescrizioni normative, le indicazioni grafiche e le scadenze temporali del piano di coltivazione.

Art. 10. CONTROLLO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DA PARTE DELL'ENTE CONCEDENTE

Al fine di verificare l'andamento dell'escavazione, l'A.P.S.P. "Veralli Cortesi" si riserva la facoltà di adottare sistemi di controllo sull'attività estrattiva svolta dall'affittuario nel rispetto della normativa vigente.

Art. 11. RIVALUTAZIONE E REVISIONE DEL CANONE

Il canone annuo fisso per la mera detenzione dell'area di affitto verrà rivalutato, solo in aumento, a partire dall'inizio di ciascuna nuova annualità contrattuale sulla base del 100% dell'indice I.S.T.A.T. FOI accertato nel mese di giugno.

Il compenso di cui al punto B) verrà rivalutato, solo in aumento, a partire dall'anno successivo a quello di efficacia del titolo autorizzativo, sulla base del 100% dell'indice I.S.T.A.T. FOI accertato nel mese di giugno.

In presenza di elementi perturbativi del mercato che determinino sensibili e documentate variazioni del valore della produzione (determinata dal prezzo di mercato del materiale estratto, anche in funzione della sua qualità), con scarti annui superiori al 10% in aumento, l'Ente concedente avrà facoltà, a partire dall'anno successivo a quello della variazione accertata, alla rideterminazione proporzionale del canone variabile dovuto.

Art. 12. APERTURA E UTILIZZO DELLE STRADE INTERNE ALL'AREA DI CAVA

Contestualmente alla trasmissione del piano di coltivazione, pena la sospensione dell'affitto, l'affittuario avrà l'obbligo di presentare il piano di viabilità per l'accesso al lotto di cava assegnato. La viabilità interna all'area di cava risulta a totale carico dell'affittuario sia in termini realizzativi sia manutentivi.

Allo scadere della concessione la Ditta dovrà lasciare nelle medesime e primitive condizioni di natura agricola il predio ovvero ripristinando il franco di coltivazione con il primitivo terreno agricolo esistente precedentemente asportato per le operazioni di cava.

Per quanto attiene gli oneri di manutenzione della viabilità vicinale ed interpodereale di accesso all'area di cava si faccia riferimento a quanto riportato all'Art. 18.

Art. 13. TUTELA IGIENICO-SANITARIA E SICUREZZA

L'Affittuario deve rispettare tutte le norme in materia di tutela igienico-sanitaria e sicurezza sul lavoro e dovrà fornire in fase di aggiudicazione definitiva tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia.

Art. 14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAFFITTO

E' vietata qualsiasi forma di subaffitto anche parziale e/o temporaneo della cava.

E' vietata altresì la cessione del contratto da parte dell'affittuaria senza il preventivo consenso scritto dell'A.P.S.P. VERALLI CORTESI.

In ogni caso la validità ed efficacia della cessione del contratto è subordinata all'accoglimento, da parte del Comune, della richiesta, formulata dalla cessionaria, di autorizzazione al subentro nella titolarità dell'autorizzazione alla coltivazione, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 9 della L.R. 3 Gennaio 2000 n.2 e sss.mm.ii. e, in ogni caso, dalla normativa e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 15. SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DI ATTI PROCEDURA DI GARA

A seguito di sospensione o di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento, l'A.P.S.P. "Veralli Cortesi" avrà facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di affitto mediante comunicazione trasmessa via PEC all'affittuario. In tal caso l'affittuario nulla potrà pretendere dall'A.P.S.P. "Veralli Cortesi" a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale.

Art. 16 SUBENTRO

Per garantire continuità alla ricaduta economica dell'affidamento sulla programmazione finanziaria dell'ente in termini di entrate, in tutti i casi di risoluzione del rapporto, l'Amministrazione concedente potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di affitto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta valida. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

La validità ed efficacia del subentro è comunque subordinata all'accoglimento, da parte del Comune, della richiesta, formulata dalla subentrante, di autorizzazione al subentro nella titolarità dell'autorizzazione alla coltivazione, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 9 della L.R.3 Gennaio 2000 n. e ed in ogni caso dalla normativa e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 17. ARBITRATO

Il contratto NON conterrà la clausola compromissoria.

Art. 18. SPESE E ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Tutti i costi contrattuali, quali a titolo esemplificativo (anche se non esaustivo), diritti di segreteria, imposta di registro, bolli, spese di pubblicazione ecc., così come i costi di consulenza per la predisposizione del bando, perizia, pubblicazione, onorari della commissione ecc. sono poste integralmente a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento dell'A.P.S.P. "Veralli Cortesi" per l'alienazione, la permuta e l'acquisto di beni immobili dell'Ente;

A carico dell'aggiudicatario sono inoltre:

- i rilievi, i progetti e la predisposizione della documentazione di legge relativa all'approvazione e sfruttamento della cava redatti in conformità alla vigente normativa e costituiti da tutti gli elaborati necessari per l'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni;
- gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'eventuale adeguamento delle strade di accesso all'area di cava rappresentate dalla strada vicinale di San Bartolomeo e dalle strade interpoderali confinanti con il terreno di proprietà dell'ente concedente come da cartografia allegata (Allegato D – VIABILITA' DI ACCESSO);
- la nomina di un proprio direttore dei lavori di cava che avrà diretta responsabilità sui lavori;
- tutti gli obblighi, gli apprestamenti e l'individuazione delle figure ex D.Lgs. 25/11/1996 n.624;
- la trasmissione all'Azienda del rilievo annuale dello stato di fatto, della perizia giurata e della statistica mineraria che l'aggiudicatario dovrà comunque presentare obbligatoriamente ogni anno entro il 31 Gennaio agli organi competenti (Regione dell'Umbria e Comune di Todi);
- il deposito della cauzione provvisoria di cui al successivo art. 19;
- la costituzione della polizza fidejussoria di cui al successivo art. 19.

ART. 19. CAUZIONE PROVVISORIA E POLIZZA FIDEJUSSORIA

A garanzia della mancata aggiudicazione dopo la presentazione dell'offerta e/o della mancata sottoscrizione del contratto d'affitto, imputabili ad ogni fatto riconducibile all'offerente, ivi compresa la mancata presentazione della polizza fidejussoria di cui al successivo comma, o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 E 91 del Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 06.09.2011 n. 159, l'offerente deve costituire una **cauzione provvisoria dell'importo di €. 7.500,00, mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla A.P.S.P. "Letizia Veralli, Giulio e Angelo Cortesi" da inserire nella busta n.1 ("Documentazione Amministrativa")**.

La garanzia verrà svincolata automaticamente, e pertanto l'assegno verrà restituito, al momento della sottoscrizione del contratto d'affitto.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni che verranno assunte mediante la stipula del contratto d'affitto, previste dal bando e dal presente capitolato, per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ivi compresi il danno emergente e lucro cessante derivanti dalla risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'affittuaria, nonché per l'eventuale responsabilità civile per danni al bene oggetto di affitto ovvero a terzi derivanti dalla custodia dell'area e dall'esercizio dell'attività estrattiva, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia sotto forma di polizza fidejussoria, dell'importo di €. 1.000.000,00 (diconsi euro un milione/00), rilasciata da primaria Compagnia assicurativa o Istituto Bancario, che abbia i requisiti minimi di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rimossa ogni eccezione, dovendosi quindi configurare come contratto autonomo di garanzia.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte dell'Ente concedente.

La polizza fidejussoria dovrà essere consegnata entro il termine per la sottoscrizione del contratto di affitto ed avere validità sino a 90 giorni successivi alla scadenza dell'affitto medesimo.

ART. 20 CLAUSOLA DI RISOLUZIONE IN DANNO

20.1 OGGETTO DELLA CLAUSOLA

Fermo ogni altro rimedio previsto per contratto o per legge, l'affitto potrà essere risolto di diritto dalla concedente in danno della parte affittuaria, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del D.LGS. 23/2023, nel caso in cui la parte affittuaria non adempia agli obblighi contrattuali relativi allo sfruttamento geominerario del terreno, ovvero in caso di grave inadempimento da parte della medesima parte affittuaria degli obblighi economici e tecnici previsti dal contratto e della normativa vigente in materia;

20.2 CAUSE DI RISOLUZIONE

La risoluzione in danno potrà essere invocata dalla parte concedente nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione alle amministrazioni competenti, entro 9 mesi dall'aggiudicazione, della richiesta di accertamento di giacimento (salvo concessione di proroga del suddetto termine a discrezione dell'Ente su richiesta motivata dell'aggiudicataria);
- b) mancata presentazione al Comune di Todi, entro 3 mesi dal riconoscimento di giacimento, della richiesta di autorizzazione alla coltivazione del giacimento (salvo concessione di proroga del suddetto termine a discrezione dell'Ente su richiesta motivata dell'aggiudicataria);
- c) utilizzo di materiali non idonei per la riambientazione accertato anche in esito ad attività di verifica e controllo da parte dei tecnici incaricati dall'Ente concedente;
- d) danni ambientali causati dalla non corretta coltivazione del giacimento;
- e) mancato pagamento del canone di affitto annuo ovvero del canone di affitto variabile, entro il termine di gg. 30 decorrenti dalle rispettive scadenze di pagamento, previa messa in mora;
- f) inadempimento della normativa di tutela ambientale, di sicurezza sul lavoro e di salute pubblica connesse all'attività geomineraria;
- g) interruzione ingiustificata dell'attività estrattiva per un periodo superiore a 3 mesi, salvo causa di forza maggiore regolarmente documentate;

- h) utilizzo non autorizzato delle risorse minerarie oltre i limiti ovvero in difformità rispetto a quanto stabilito convenzionalmente tra le parti nonché dalle normative vigenti;
- i) sottoposizione della parte affittuaria a procedure concorsuali;
- l) cessione dell'affitto ovvero subaffitto anche parziale e/o temporaneo delle cave;
- m) inadempimento dell'obbligazione di allestimento e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità così come previsti e disciplinati da precedenti art.12 e art.18;
- n) adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 E 91 del Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 06.09.2011 n. 159, o comunque altro analogo provvedimento emesso dalle autorità competenti;

20.3 PROCEDURA DI RISOLUZIONE

In caso di inadempimento ai sensi delle precedenti ipotesi sub da lettera da a) a lettera l), l'ente concedente avrà facoltà di notificare alla parte affittuaria una comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo PEC, manifestando la volontà di risolvere ipso iure e con effetto immediato il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

20.4 CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE IN DANNO

Al verificarsi delle suddette ipotesi di risoluzione in danno:

- a) la parte affittuaria sarà tenuta al risarcimento del danno subito dall'ente concedente, incluse le spese da sostenersi per la ricerca di un nuovo affittuario;
- b) L'ente concedente avrà diritto di trattenere, a titolo di penale, qualsivoglia somma versata dalla parte affittuaria fino alla data della risoluzione, senza pregiudizio per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 21. ESONERO RESPONSABILITA'

La parte affittuaria è costituita custode dell'area oggetto di sfruttamento ed esonera espressamente l'ente Concedente da ogni responsabilità derivante dalla custodia dell'area medesima nonché dall'esercizio dell'attività estrattiva e di ogni ulteriore attività connessa da parte dell'affittuaria, e si obbliga, per gli effetti, a manlevare e tenere indenne l'ente concedente da ogni conseguenza pregiudizievole per danni diretti ed indiretti cagionati verso terzi o che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di terzi in genere.

Art. 22. RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, valgono le norme di legge vigenti e si intende interamente richiamata ove applicabile la **Legge Regionale 3 Gennaio 2000, n.2, dal P.R.A.E. vigente e dalle norme regolamentari di cui all'art. 18 bis della medesima Legge Regionale 3 Gennaio 2000, n.2** e ss.mm.ii e il relativo regolamento in fase di redazione da parte dell'organo competente.

Art. 23. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Antonio Serafini, Responsabile del Servizio Patrimonio e Segretario A.I. dell'A.P.S.P. "Letizia Veralli, Giulio ed Angelo Cortesi" di Todi (PG).

ALLEGATO A - ESTRATTO CARTOGRAFICO CATASTALE

ALLEGATO B - PLANIMETRIA CATASTALE DI DETTAGLIO PERIMETRAZIONE AREA

ALLEGATO C - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

ALLEGATO D - PIANO DI VIABILITA' DI ACCESSO ALL'AREA DI CAVA

**Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Antonio Serafini**